



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



**Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
U. O. Integrazione Scolastica Minori Disabili e Stranieri**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI NELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Indice:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - COMPITI/FUNZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE

Art. 7 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA inerenti il SERVIZIO

Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 10 - DIRITTO DI SCIOPERO

**Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI
PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Art. 12 - DURATA DELL'APPALTO - RINNOVO - PROROGA

Art. 13 - COSTO DEL SERVIZIO

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE

Art. 15 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

**Art. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA
L.136/2010**

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

**Art. 19 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI
DELL'ISTITUZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE -
MONITORAGGIO**

**Art. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE
DELL'ESECUZIONE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO
DELL'APPALTATORE**

Art. 21 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 23 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Art. 25 - CONTESTAZIONI
Art. 26 - PENALITÀ
Art. 27 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 28 SUBAPPALTO
Art. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Art. 30 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 31 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA -- ONERI DELLA SICUREZZA
Art. 32 - CAUZIONI
Art.33 - POLITICA INTEGRATA QUALITÀ- AMBIENTE- SOSTENIBILITÀ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 35- DOMICILIO
Art. 36 – FORO COMPETENTE
Art. 37 - NORME DI RINVIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili residenti nel Comune di Ferrara, che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione, inseriti nei Servizi Educativi 0-6 anni (Nidi, Scuole dell'Infanzia e Servizi educativi Integrativi) del Comune di Ferrara, nelle scuole statali dell'Infanzia, primarie e secondarie del territorio comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. n.104/92, della L.R. n.26/2001, L.R. n.1/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni e dell'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e dovrà essere reso, di norma, nelle sedi scolastiche del territorio comunale di Ferrara e nei locali del Comune di Ferrara, ovvero anche in altre sedi per attività programmate dalla scuola, per progetti di sviluppo delle autonomie e delle competenze sociali promossi dal Servizio Integrazione Scolastica e condivisi dalla scuola ovvero presso il domicilio dell'alunno, quando per ragioni di salute sia impossibilitato a frequentare la scuola e se ne diano le condizioni.

Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a bambini ed alunni disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (L. n.104/92 e L.R. n.4/2008) che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione supportando i processi di integrazione scolastica e sociale.

Il servizio garantisce il collegamento con i servizi scolastici, sociali e sanitari secondo quanto previsto dall'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica.

Il servizio comprende azioni complesse finalizzate a perseguire le seguenti finalità:

- garantire l'integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- sviluppare esperienze di integrazione a carattere laboratoriale e di piccolo gruppo garantendo attenzione ai bisogni ed ascolto a tutti gli alunni, nonché e opportunità di esprimere competenze ed emozioni in un clima sereno ed accogliente;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo nei diversi ambiti di vita;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell'ottica della cultura della diversità, dell'accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 - Caratteristiche

Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l'autonomia personale e sociale, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti i Servizi Educativi 0/6 anni, le Scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie del Comune di Ferrara. In via eccezionale e in accordo con i responsabili scolastici il servizio potrà essere previsto anche per bambini con disabilità residenti nel Comune di Ferrara che frequentano sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale.

Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici o personale ausiliario.

3.2 - Struttura organizzativa dell'Istituzione

L'ente committente del presente appalto è l'Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie (di seguito Istituzione). All'Istituzione sono affidati i compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo del servizio di integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili. La struttura organizzativa di riferimento per l'appalto è l'Unità Organizzativa Integrazione Scolastica Minori Disabili e Stranieri (di seguito U.O.I).

L'U.O.I. inoltre, attraverso il proprio personale dell'Ufficio Integrazione Disabili, del Gruppo Educativo Territoriale (di seguito GET) e del Centro Servizi e Consulenze (di seguito CSC), svolge attività di :

- formazione, laboratorio, consulenza continua per il personale scolastico (educatori e docenti) e per le famiglie, anche in collaborazione con gli altri centri risorse e servizi del territorio, al fine di consolidare la qualità dei servizi di assistenza educativa e le esperienze di integrazione scolastica e sociale, la formazione degli operatori e la comunicazione tra scuole, servizi e famiglie;
- coordinamento, definizione e monitoraggio degli specifici interventi educativi scolastici finalizzati alla conoscenza e verifica delle diverse situazioni scolastiche e all'organizzazione di azioni di continuità nei passaggi fra gradi e ordini di scuola, dalla scuola ai servizi extrascolastici e nell'orientamento post scolastico.

3.3 - Funzioni del Personale

Il personale svolge attività frontali a diretto contatto con gli alunni disabili assegnati nelle diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, verifica e qualificazione.

A) Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale educativo-assistenziale (cfr. Accordo di Programma Provinciale) svolge le seguenti funzioni per la realizzazione dei Piani educativi individualizzati (di seguito P.E.I) degli alunni disabili assegnati, secondo le linee programmatiche dell'U.O.I:

1. collabora con la scuola e la famiglia a veicolare condizioni, di socialità, di relazione e di apprendimento , utili a garantire un positivo progetto di vita;
2. collabora con il personale scolastico, sanitario, sociale e con la famiglia alla stesura, realizzazione e verifica del PEI comprendendo, come parte integrante, l'articolazione, lo sviluppo e la verifica del progetto educativo/assistenziale;
3. svolge le attività individualizzate, previste dalla programmazione specifica collaborando con i docenti nell'area degli apprendimenti in attività che richiedono supporti relazionali o facilitazioni della comunicazione e promuovendo l'integrazione degli alunni disabili nel gruppo classe e nella comunità scolastica;
4. partecipa alle attività di gruppo e di laboratorio programmate nell'ambito del progetto Laboratori in Rete e inserite nella programmazione individualizzata e di classe;
5. predispone interventi educativi miranti a favorire il potenziamento della comunicazione (verbale e non verbale), dell' autonomia personale e sociale, delle capacità di interazione con le persone (adulti e coetanei), delle conoscenze spazio-temporali, delle capacità manuali, motorie ed espressive;

6. cura l'organizzazione del lavoro scolastico dell'alunno considerando il miglior utilizzo di spazi, materiali e ausili;
7. agisce in momenti collegati e integrati con le attività della classe in collaborazione con gli insegnanti e svolge funzioni di collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e di apprendimento;
8. accompagna l'alunno negli spostamenti per attività previste dal PEI comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (concordando eventuali variazioni orarie con l'U.O.I.), collaborando con i docenti statali;
9. coadiuva il personale scolastico (ATA e docenti) nelle attività di igiene personale dell'alunno, mettendo in atto interventi programmati per il raggiungimento della migliore autonomia possibile.

B) Il personale educativo assegnato ai Servizi Educativi 0/6 anni

1. è assegnato alla sezione ed è responsabile, assieme al team docente, degli interventi didattici individualizzati, di gruppo, equivalenti o differenziati, utili allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino;
 2. partecipa alla definizione, aggiornamento e verifica del PEI insieme agli insegnanti di sezione, al personale sanitario e alla famiglia;
 3. predispone interventi didattico/educativi miranti a favorire lo sviluppo delle potenzialità del bambino con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle autonomie, nelle relazioni e nella socializzazione;
 4. rappresenta una risorsa per la scuola per garantire una proficua individualizzazione degli interventi e la più ampia socializzazione dei bambini disabili.
- Nelle scuole d'infanzia paritarie l'educatore in possesso dei titoli previsti per svolgere tale mansione può anche svolgere funzione di Insegnante di sostegno.

C) Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale assistenziale (OSS) in base a specifici progetti dell'U.O.I. motivati dal numero e dalla gravità degli alunni assistiti, svolge le seguenti funzioni:

1. collabora con il personale scolastico (ATA e docenti) e con il personale educativo nello svolgimento degli interventi di cura igienica dei minori;
2. collabora a garantire spostamenti in sicurezza dei minori di maggiore gravità e aiuta nel momento della somministrazione del pasto;
3. integra gli interventi educativi con interventi di accudimento e intrattenimento finalizzati a garantire le condizioni di massimo benessere ai minori più gravemente compromessi sul piano motorio e cognitivo;

Tutto il personale è tenuto a partecipare, in orario non frontale (vedi art.7), agli incontri per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, consigli di classe/incontri del gruppo di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta dell'U.O.I.;
- attività di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 4 - COMPITI/FUNZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

- La ditta aggiudicataria (di seguito Ditta) si impegna a realizzare quanto proposto nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara (cfr. art 14) .

- Tutte le attività inerenti il servizio oggetto di appalto sono svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.
- La Ditta deve disporre, pertanto, di una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori e che costituirà l'interlocutore unico sia per l'Istituzione che per le Scuole.
- Il **Coordinatore** deve essere in possesso di **laurea breve o specialistica in:** Scienze dell'Educazione/ Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e **di esperienza almeno biennale** nel coordinamento di servizi socio/educativi.
- Il coordinatore è il referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca l'U.O.I. nel tenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.
- La Ditta deve organizzare inoltre un **servizio di segreteria** al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire all'U.O.I. dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni.
- La Ditta deve avere una **sede organizzativa** nel Comune di Ferrara, con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio.
- La Ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta deve assicurare il servizio di sostegno e assistenza educativa secondo il calendario scolastico e gli orari delle singole scuole.

Il servizio non deve quindi essere erogato durante i periodi di chiusura delle scuole e di sospensione dell'attività didattica (es. festività natalizie, pasquali), nonché per eventuali interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici/Coordinatori dei Servizi educativi comunali 0/6, delle valutazioni emerse nelle commissioni interistituzionali preposte e delle risorse previste dal bilancio comunale, l'U.O.I. definisce annualmente il fabbisogno di personale educativo di sostegno.

Prima dell'inizio delle attività didattiche, **di norma entro 15 giorni**, l'U.O.I. fornisce alla Ditta il prospetto delle prestazioni richieste per l'anno scolastico con relativa quantificazione oraria; sulla base di tali dati l'aggiudicatario provvede all'assegnazione del personale educativo ai singoli alunni tenendo conto delle caratteristiche degli alunni stessi, delle competenze degli educatori e della necessità di garantire la continuità educativa, informazioni esplicitate in un incontro prima dell'inizio dell'anno scolastico fra il Coordinatore della Ditta e il Responsabile dell'U.O.I..

Il Coordinatore concorda l'orario di servizio settimanale di ciascun operatore con i referenti della scuola e con il responsabile dell'U.O.I. che ne verifica la congruità con le funzioni proprie del personale educativo assegnato.

Successivamente il Coordinatore trasmette i nominativi degli operatori e le sedi di assegnazione all'U.O.I. che provvede a comunicarli ai Dirigenti Scolastici.

Ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e al numero di ore assegnate per ogni alunno, finalizzata ad organizzazioni più funzionali alla realizzazione del progetto di integrazione, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'U.O.I.: l'aggiudicatario deve fornire periodicamente elenchi con la situazione aggiornata.

Per progetti che attengono a percorsi di autonomizzazione, di orientamento scolastico o di continuità tra progetto scolastico e progetti di vita, su richiesta dell'U.O.I. e in accordo con la dirigenza scolastica può essere previsto in via eccezionale l'impegno del personale educativo ed assistenziale della Ditta anche in orario diverso o in giornate non previste dal calendario scolastico.

Il personale deve inoltre partecipare ad attività di programmazione sia con l'U.O.I. sia con le singole Istituzioni Scolastiche, come previsto al successivo art. 7.

E' a carico dell'Istituzione il costo del pranzo consumato dagli educatori, qualora ciò sia reso indispensabile dalla necessità di consumare il pasto insieme all'alunno assegnato, allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PEI.

Assenza dell'alunno

In caso di assenza del bambino o dell'alunno seguito, l'educatore resta in servizio senza variazioni orarie nei primi 3 giorni di assenza del bambino (o anche oltre nel caso sia sperimentalmente previsto da apposito accordo tra Amministrazione Comunale e OO.SS.), al termine dei quali la prestazione verrà sospesa.

Nei giorni di servizio l'educatore può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.

Le ore di assistenza educativa non effettuate a causa del prolungarsi dell'assenza da scuola del bambino è previsto vengano effettuate con progetti motivati e concordati tra U.O.I. e Direzioni scolastiche a domicilio del bambino o in attività di assistenza educativa di altri bambini disabili della stessa classe/plesso seguiti dall'educatore, o in sostituzione di altri educatori assenti per malattia o altre ragioni dal servizio.

Assenza dell'operatore

In caso di assenza, l'operatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico o Coordinatore delle Scuole d'Infanzia e al suo datore di lavoro.

La Ditta deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'operatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità indicati dall'U.O.I., per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata; deve inoltre comunicare per iscritto al Dirigente dell'Istituto scolastico/Coordinatore delle Scuole d'Infanzia e al Responsabile dell'U.O.I. l'assenza e il nominativo del sostituto.

Art. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta si deve avvalere di personale educativo in possesso dei requisiti indicati al punto 1) e al punto 2) :

1). diploma di scuola secondaria di secondo grado (per svolgere le funzioni di insegnante di sostegno all'interno delle scuole d'infanzia è richiesto uno dei titoli di studio previsti dalla normativa).

2). uno dei seguenti titoli aggiuntivi :

- **diploma di educatore professionale, o laurea breve o specialistica** in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti; nonché Corsi biennali di specializzazione monovalenti o polivalenti (psicofisico, vista, udito) per insegnanti di sostegno

oppure

- **documentata esperienza** lavorativa per almeno **180 giorni**, in qualità di insegnante di sostegno, insegnante/educatore per l'integrazione disabili presso scuole pubbliche o paritarie o servizi educativi pubblici/autorizzati/convenzionati.

Per lo svolgimento del servizio assistenziale di cura e accadimento indicato al punto 3.3 – C del presente capitolato, la Ditta si deve avvalere di personale in possesso del titolo **di Operatore Socio-Sanitario (OSS)**.

Art. 7 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

a) Ogni educatore impegnato nel servizio deve partecipare a corsi di aggiornamento e formazione per almeno 30 ore per anno scolastico, oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/2008). Tale monte ore (con costi a carico della Ditta stessa) prevede la partecipazione a:

- attività di aggiornamento e formazione professionale organizzate dalla Ditta e attività di consulenza e formazione annualmente organizzate da U.O.I. e Centro Servizi e Consulenze dell'Istituzione per docenti, educatori ed operatori del territorio;
- incontri tra gli educatori e il loro Coordinatore.

La predisposizione del piano formativo annuale dovrà essere concordato fra le parti interessate sulla base della rilevazione dei bisogni specifici del servizio oggetto del presente appalto.

I costi della partecipazione del personale alle iniziative di formazione e di coordinamento sono a carico della Ditta.

b) Ogni educatore, impegnato nel servizio con almeno 15 ore settimanali, deve inoltre partecipare, indicativamente fino ad un massimo di 40 ore annuali concordate con l'U.O.I., ad incontri di programmazione per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- partecipazione a consigli di classe/gruppi di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- incontri tra gli educatori, il loro coordinatore e i referenti dell'U.O.I. finalizzati ad attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo e al fine di assicurare omogenee metodologie di lavoro fra i diversi educatori.

I costi di tali attività sono a carico dell'Istituzione, sulla base delle effettive presenze del personale agli incontri.

c) Ogni operatore impegnato con funzione di OSS in interventi di cura e accadimento di minori disabili per almeno 15 ore settimanali deve partecipare ogni anno scolastico ad almeno 15 ore di corsi di aggiornamento e formazione, oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (con costi a carico della Ditta stessa) e partecipare, su richiesta e con costi a carico dell'U.O.I., ad almeno altre 20 ore annuali di incontri di programmazione e verifica delle attività assieme al resto del personale docente ed educativo.

Art 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA INERENTI il SERVIZIO

Con riferimento **al Personale** la Ditta è obbligata, a titolo esemplificativo, a:

1. fornire all'Istituzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, gli **elenchi nominativi** delle unità di personale con curriculum, e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni e a comunicare tempestivamente all'Istituzione l'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
2. utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto il personale indicato in sede d'offerta, o in alternativa dichiarare i motivi di forza maggiore per i quali non è possibile adempiere a tale obbligo;
3. fornire, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il **documento di programmazione della formazione** e aggiornamento del personale spettante alla Ditta come da art.7;
4. assicurare che il proprio personale partecipi agli incontri formativi, di aggiornamento e di monitoraggio, organizzati dall'Istituzione;
5. assicurare un **rapporto individualizzato** tra l'allievo e l'educatore avente competenze adeguate al caso, garantendo, di norma, **la continuità dell'intervento** per l'intero anno scolastico ed eventualmente anche oltre, seguendo il percorso scolastico (scuole dell'infanzia, primaria e secondaria);
6. garantire per tutta la durata del contratto la **continuità del personale** assegnato: pertanto il suo avvicendamento per motivi diversi dalla maternità, paternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione di una penale (art. 20 punto 5) :
7. assicurare che tutto il personale mantenga un **comportamento professionale rispettoso** e corretto nei confronti degli utenti, dei loro famigliari e del personale delle istituzioni scolastiche con cui si trovano a collaborare;
8. assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni anche in riferimento alla movimentazione dei carichi;
9. sostituire il **personale ritenuto non idoneo** entro 5 giorni dalla richiesta scritta del Direttore dell'Istituzione o immediatamente, qualora sussista l'urgenza (vedi art.18);
10. informare tempestivamente l'U.O.I. di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia.
11. La Ditta è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i *necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Istituzione.*

Il Direttore dell'Istituzione ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno o dal servizio oggetto dell'appalto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza .

Con riferimento **all'organizzazione del servizio** la Ditta è obbligata a:

- a. rispettare i criteri e le modalità indicati nel progetto in merito a **sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori** e in particolare sostituire tempestivamente come indicato all'art.5 punto "Assenza dell'operatore" il personale assente e comunicare le sostituzioni provvisorie o definitive all'Istituzione;
- b. garantire la **continuità del coordinatore** per la durata del contratto, salvo richiesta di sostituzione da parte dell'Istituzione, dimissioni dell'interessato o interruzioni legittimate;
- c. redigere una **relazione annuale** di monitoraggio sulle attività evidenziando punti di forza , criticità ed eventuali proposte migliorative;
- d. mettere a disposizione una figura dedicata alle attività di **segreteria** (art. 4)
- e. estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, **ad utenti nuovi** alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'Istituzione;

- f. svolgere la prestazione convenzionata **con autonomia organizzativa e gestionale** e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Istituzione;
- g. esibire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Istituzione, **la documentazione**, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e assistenziali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro;
- h. rispettare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;
- i. dotare a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di **un cartellino visibile** di riconoscimento con le generalità personali e il nome della Ditta.

Restano comunque a carico della Ditta tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Istituzione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs.

50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come da art.29 del CSA

I funzionari comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.

La Ditta può anche utilizzare personale che abbia con la stessa un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, la Ditta comunica preventivamente all'Istituzione l'utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente, tale per cui, stante la natura del servizio, non è consentito l'impiego di personale educatore con rapporto di collaborazione a progetto.

Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, la ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. La ditta opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

La ditta si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale. A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

ART.10 – DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

La ditta dovrà rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso

A tale fine, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune, preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2002, pag. 26 e segg.; fino all'approvazione l'impresa si attiene all'analogo codice in vigore per i pubblici dipendenti operanti nei servizi comunali;

Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART 12 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO - PROROGA

Il contratto relativo al presente appalto ha durata da Gennaio 2017 ad Agosto 2019.

Il contratto è corrispondente a 32 mesi di servizio e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio indicativo il 1° Gennaio 2017.

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati annualmente secondo il calendario scolastico di cui all'art 3 e potranno comprendere la realizzazione di servizi di assistenza educativa nell'ambito dei servizi educativi e scolastici comunali nel periodo estivo.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Direttore Dell'Istituzione scolastica e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Istituzione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, anno per anno nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale,

Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà di anno in anno.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Direttore dell'Istituzione, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Art. 13 - COSTO DEL SERVIZIO

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Per lo svolgimento delle attività di assistenza educativa di cui ai punti A e B dell'art. 3.3. la prestazione oggetto del presente servizio viene stimata in un monte ore per anno scolastico **di ore 53.418**, comprensivo delle ore non frontali previste all'art. 7 punto b. Per la realizzazione del progetto si prevede l'impiego di circa 60 educatori per anno scolastico.

Per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali di cui al punto C dell'art. 3.3. la prestazione oggetto del presente servizio viene stimata in un monte ore per anno scolastico **di ore 2.000**. Per la realizzazione del progetto si prevede l'impiego di circa 5 OSS per anno scolastico.

Il costo orario a base di gara è € **20,75** (oltre IVA 5%) relativamente alle mansioni educative e di € **19,53** (oltre IVA 5%) relativamente alle mansioni socio-assistenziali. Entrambi i costi sono stati determinati nel rispetto del vigente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore sociosanitario-assistenziale-educativo – Cooperative Sociali.

L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc).

Nel corso dell'esecuzione dell'attività l'Istituzione può chiedere e la Ditta ha l'obbligo di accettare agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione dell'orario del Servizio riferito alle singole situazioni.

Sono **a carico dell'Istituzione**, quindi compresi nel costo del servizio:

- il **costo del pranzo** consumato dagli educatori qualora ciò sia reso indispensabile dalla necessità di consumare il pasto insieme all'alunno assegnato,
- i costi per l'organizzazione e la conduzione delle **attività di consulenza e formazione** annualmente organizzate dal Centro Servizi e Consulenze dell'Istituzione per docenti, educatori ed operatori del territorio

L'Istituzione si riserva inoltre di riconoscere una somma ulteriore rispetto alla base d'appalto, fino ad **un massimo di € 45.000,00** (IVA inclusa) per anno scolastico, per **incentivare la continuità e la qualità** della prestazione professionale del personale educativo del presente appalto. L'attribuzione della somma sarà subordinata alla presentazione di un progetto annuale da parte della Ditta relativo alla continuità educativa, che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Istituzione al termine di ogni anno scolastico, a cui seguirà la relativa liquidazione

L'importo complessivo dell'appalto è così determinato

L'importo stimato assoggettato a ribasso d'asta

L'importo presunto dell'appalto riferito all'intera durata dell'appalto, cioè da gennaio 2017 ad agosto 2019, è di complessivi € 3.142.857,14+ Iva 5% = € 3.300.000 risultante da:

- n. 140.805 ore di educatori (53.418 all'anno per il 2017 e il 2018 + 33.969 nel 2019)

- n. 5.600 ore di OSS (2.000 all'anno per il 2017 e il 2018 + 1.600 ore nel 2019)
- incentivo continuità e qualità € 45.000 annuali (€ 27.000 nell'anno 2019)

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 6.714.285,71 + I.V.A al 5% = €7.050.000, tenuto conto delle prestazioni di cui all'oggetto e rapportato alla durata massima dello stesso, ossia comprensiva del rinnovo per altri tre anni scolastici rispetto alla durata del contratto originario;

Oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta € 1.000 per tutto il triennio del contratto originario.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE

L'Istituzione si impegna a pagare il corrispettivo come risultante dalla gara, oltre ad IVA di legge, riferito al numero di ore di sostegno e di assistenza educativa effettivamente prestate per ciascun alunno seguito, incrementate delle ore non frontali di cui all'art. 7 punto b).

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc).

L'ora di servizio si intende al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento corredate dalla documentazione relativa a:

1. le ore di servizio (frontali e non frontali) effettuate da ciascun operatore nelle sedi scolastiche assegnate, vistate dal Dirigente Scolastico/Coordinatore e dall'Aggiudicatario
2. riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento.

ART.15 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell'art. precedente.

Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – via Guido d'Arezzo n. 2 – 44121 Ferrara e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di

regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l'Istituzione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Istituzione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita e adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.

Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell'appaltatore e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest'ultima priva di effetto retroattivo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd. costi standard come previsto all'art. 106, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più

idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico della Ditta ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.

La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune e le Istituzioni Scolastiche vengono considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. .

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:

RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona

INFORTUNI 150.000,00 per morte

150.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico della Ditta gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Istituzione Scolastica prima dell'inizio del servizio fornito.

La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 19 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI DELL'ISTITUZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE – MONITORAGGIO

L'Istituzione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della Ditta. L'Istituzione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

In specifico tali controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Istituzione, dalla Dirigente Pedagogica e/o da personale da loro incaricato. Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- **la rispondenza** del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario;
- la rispondenza e **la permanenza** dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- **l'andamento della gestione**, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività educative, mediante verifiche in itinere, con eventuale coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e della Ditta ;
- il consolidamento dei **livelli di qualità e di efficacia** degli interventi previsti dal servizio;
- **l'idoneità del personale** a perseguire le finalità del progetto educativo.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Istituzione attraverso:

- la richiesta all'Ente Gestore di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie)
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dal Direttore dell'esecuzione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore e incontri delle Commissioni Qualità dell'Istituzione;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra educatori dell'ente gestore o alla presenza del Coordinatore dell'Ente gestore;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc...);

Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

La Ditta, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese e dovrà dotare la struttura di appositi meccanismi di

registrazione (es registri) delle presenze in servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte dell'Istituzione al termine di ogni mese, e comunque quando da questa richiesto.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Direttore Servizi alla Persona.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Istituzione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Istituzione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo.

Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore/Referente) provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Istituzione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

ART. 21 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione

anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 23 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le cadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di irregolarità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 25 - CONTESTAZIONI

Ove l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Istituzione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 26 - PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Istituzione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Istituzione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
- 3) € 100,00 per ogni giorno successivo al secondo di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;
- 4) € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, da parte della Ditta;
- 5) per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 6) In caso di mancato rispetto di quanto richiesto dal capitolato e offerto in sede di gara per quanto attiene la qualità pedagogica e organizzativa dei servizi verrà applicata una penale pari a € 2.000 (duemila)
- 7) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Istituzione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);
- 8) per mancata formazione del personale a soddisfacimento di quanto richiesto dalle normative vigenti, dal presente capitolato e di quanto eventualmente offerto in sede di gara sarà applicata una penalità di Euro 800,00 (ottocento);

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente) Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in

cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Istituzione.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 27 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e la Ditta, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 23;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte della Ditta per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o

- richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
 - e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
 - f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
 - g) mancato rispetto da parte della Ditta dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
 - h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune o delle Istituzioni Scolastiche;
 - i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
 - j) interruzione non motivata del servizio;
 - k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 - l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
 - m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Istituzione;
 - n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 23.

ART. 28 SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Istituzione, salvo maggiori danni accertati.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo di utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i

cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 30 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 31- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA -- ONERI DELLA SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare ridurre al minimo i rischi da interferenze. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, sottoscritto da tutte le parti interessate prima dell'inizio del servizio e da allegare agli atti contrattuali.

L'adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza, ad eccezione di quelli derivanti dal corrispettivo per la partecipazione dei tecnici della Ditta aggiudicataria alla redazione del verbale di cui sopra, quantificabili in € 1.000,00 (IVA esclusa).

Art. 32 - CAUZIONI

32.1. - Cauzione provvisoria

Come da disciplinare di gara.

32.2. - Cauzione definitiva

La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere

espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 33 – POLITICA INTEGRATA QUALITÀ- AMBIENTE- SOSTENIBILITÀ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA

La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità- Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.

La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.

L'Istituzione porterà a conoscenza dell'Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio in oggetto, la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi.

Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituzione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di **Responsabile del trattamento di dati** personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ART. 35- DOMICILIO

L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.

ART. 36 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolubili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

ART. 37 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 e alle norme in materia di cui alla L. 104/92 e all'Accordo Provinciale di Programma per l'integrazione scolastica.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

